

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Premesse.

Le presenti condizioni generali di contratto vengono accettate incondizionatamente dal committente che sottoscrive il presente ordine e ne fanno pertanto parte integrante ed inscindibile.

2. Riserva di proprietà

La fornitura dei beni commissionati è effettuata con riserva di proprietà a favore di Femak Srl e quindi il compratore ne acquisterà la proprietà soltanto al pagamento integrale del prezzo ma assume i rischi dal momento della consegna qualora questa non avvenga contestualmente al saldo del dovuto. Sarà facoltà di Femak Srl quella di registrare ed eventualmente trascrivere il presente atto a spese del committente che espressamente ne fornisce l'autorizzazione con la sottoscrizione in calce.

3. Corrispettivo.

Il corrispettivo per la fornitura è quello indicato nel presente ordine e, in ogni caso, il corrispettivo indicato nell'ordine non ricomprende eventuali varianti e/o modifiche di quanto commissionato originariamente che verranno pertanto fatturate separatamente secondo quanto pattuito o, in difetto, secondo i prezzi correntemente applicati da Femak Srl alla propria clientela.

4. Modalità di pagamento.

Sono quelle indicate nel presente ordine e non potranno in alcun modo subire variazioni salvo che non siano espressamente accettate da Femak Srl. Quest'ultima avrà facoltà di sospendere la fornitura nell'eventualità in cui i pagamenti non avvengano secondo le modalità concordate oppure nel caso in cui venissero a mancare o diminuissero le garanzie di solvibilità dell'acquirente o, più in generale, la sua capacità economica o fosse sottoposto a procedure concorsuali. Tutto ciò senza che l'acquirente possa rivendicare danno alcuno e salva comunque la facoltà di Femak Srl di ritenere immediatamente risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

In questo caso Femak Srl avrà diritto di trattenere le somme fino a quel momento ricevute che imputerà a titolo di penale per l'inadempimento fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno.

In ogni caso i pagamenti, qualunque sia la pattuizione intervenuta in merito alle modalità degli stessi, dovranno intendersi come eseguiti presso il domicilio della Femak Srl ed eventuali rinnovi di scadenze previsti e non previsti, ancorché ripetuti, non costituiranno novazione né comporteranno l'estinzione di alcuna delle clausole del presente contratto e ciò specialmente per quanto attiene la riserva del diritto di proprietà in precedenza specificata.

Gli anticipi versati saranno trattenuti da Femak Srl a titolo di penale qualora l'acquirente, per qualsivoglia ragione, revochi l'ordine, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

In caso di ritardato pagamento e senza alcun obbligo di messa in mora il committente sarà tenuto a corrispondere a Femak Srl gli interessi moratori di cui al Dlgs 231/2002.

5. Consegna

La consegna ha luogo nel momento in cui Femak Srl avrà consegnato la merce al vettore. Salvo diverso accordo scritto i beni oggetto della fornitura viaggiano sempre a rischio e pericolo dell'acquirente anche se venduti franco destino, con pagamento contro assegno o a ricevimento merce.

I termini di consegna – salvo espressa e speciale pattuizione in contrario – si intendono sempre a soltanto approssimativi ed orientativi. Qualora detti termini siano stabiliti con espressa e speciale pattuizione in via tassativa è tuttavia esclusa, in caso di inosservanza, ogni responsabilità di Femak Srl. Comunque, ed in tutti i casi, non sono accettate penali.

6. Solve et repete

Per qualunque contestazione dovesse sorgere tra l'acquirente e Femak Srl il primo non potrà promuovere alcuna azione legale nei confronti della seconda se prima non abbia integralmente adempiuto ai pagamenti come contemplati nel contratto.

7. Dichiarazione di conformità

Femak Srl dichiara che il Macchinario è conforme a tutte le disposizioni pertinenti contenute nella Direttiva Macchine 2006/42/CE ed alle norme tecniche applicate: EN ISO 12100: 2010 (sicurezza del macchinario). Di conseguenza l'acquirente sarà tenuto a verificare ogni eventuale difformità esistente fra le norme europee e quelle del paese di destinazione dei macchinari rispetto alle quali non viene fornita alcuna garanzia e relativamente alle quali Femak Srl dovrà essere tenuta manlevata ed indenne dall'acquirente. L'Acquirente dichiara di essere a conoscenza del fatto che sul territorio della Repubblica Italiana per l'installazione e l'impiego di apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg., è obbligo dell'utilizzatore provvedere alla segnalazione all'INAIL, ente preposto al controllo, tramite compilazione di apposita modulistica dal medesimo rilasciata. L'acquirente si obbliga pertanto a verificare e rispettare norme di simile contenuto vigenti nei paesi diversi dall'Italia ove dovessero essere destinati i Macchinari relativamente alle quali Femak Srl dovrà essere tenuta manlevata ed indenne dall'acquirente.

8. Garanzia

Il Macchinario è venduto e consegnato all'acquirente unitamente ad un dettagliato manuale di istruzioni per il suo uso e manutenzione.

La garanzia del Macchinario avrà la durata di mesi dodici a decorrere dalla consegna del bene all'acquirente e la sua validità è subordinata al corretto utilizzo del Macchinario, all'avvenuta sua manutenzione come previsto dal manuale ed a condizione che la prova di acquisto sia accompagnata dal documento fiscale rilasciato dal rivenditore.

Nel periodo di vigenza della garanzia Femak Srl, a sua discrezione e dopo essersi accertata dell'esistenza del difetto lamentato dall'acquirente, si impegna in via alternativa A) a riparare gratuitamente presso il proprio stabilimento di Castelnuovo Rangone (MO) i componenti del Macchinario rivelatisi difettosi B) oppure a procedere alla sostituzione del Macchinario allorché ciò si rendesse necessario a suo insindacabile giudizio. In detti casi le spese di rimozione, imballo e trasporto del prodotto, nonché i relativi rischi rimarranno a carico dell'Acquirente.

La garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura, né ai danni causati da errata o carente manutenzione, da errate manovre del personale dell'acquirente, da trattamento difettoso o trascurato, da danni o deterioramenti provocati od aggravati dalla mancata interruzione dell'uso del Macchinario in presenza di problemi tecnici o sbalzi di tensione elettrica o di temperatura di lavorazione e, comunque, da ogni altra causa non direttamente imputabile a Femak Srl

SEGUE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ALLEGATO ALL'ORDINE N.DEL...

9. Responsabilità

Nel caso in cui il Macchinario acquistato sia utilizzato in modo difforme da quanto previsto nel manuale di uso e manutenzione o per scopi diversi da quelli ivi indicati, oppure sia stato modificato, riposizionato od alterato oppure non sia stato sottoposto ad interventi di manutenzione corretti (ad esempio utilizzo di parti di ricambio non originali), Femak Srl non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni subiti dall'acquirente e/o da terzi sia di natura patrimoniale che non patrimoniale;

Indipendentemente dalla causa Femak Srl non potrà mai essere ritenuta responsabile per eventuali danni accidentali, diretti od indiretti, imputabili a perdita di profitti, perdita di guadagni, di reputazione, di produzione, di dati, reclami pervenuti dai clienti dell'Acquirente.

La responsabilità complessiva di Femak Srl sarà comunque sempre limitata ad un risarcimento non superiore al doppio del valore del Macchinario venduto.

10. Riservatezza e proprietà intellettuale

L'acquirente si impegna irrevocabilmente a non divulgare in alcun modo, sia durante la vigenza del presente contratto che dopo la cessazione dello stesso, qualsiasi informazione tecnica, produttiva o commerciale relativa a Femak Srl od a clienti di quest'ultima di cui sia comunque venuta in possesso e si impegna a che analogo obbligo assumano contestualmente i propri dipendenti e i propri soci per il caso di scioglimento della società o il recesso di alcuno dalla società. L'acquirente si obbliga inoltre a non usare, per l'eventuale completamento della fornitura oggetto del presente contratto, dispositivi, soluzioni tecniche o prodotti di proprietà di terzi o sui quali terzi abbiano ottenuto diritti esclusivi di qualsiasi genere per l'utilizzo o lo sfruttamento economico. Qualora si dovesse verificare detta eventualità saranno a carico esclusivo del committente tutte le conseguenze, anche risarcitorie, che ne deriveranno. Quest'ultimo, pertanto, sottoscrivendo il presente accordo, dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Femak Srl da qualsiasi pregiudizio che alla medesima dovesse derivare da tale operato. Resta naturalmente inteso che tutta la documentazione consegnata da Femak Srl all'acquirente come progetti, disegni tecnici, fotografie, relazioni, formule, nulla escluso, rimarrà proprietà di Femak Srl mentre è fatto divieto assoluto all'acquirente di effettuarne la riproduzione e/o la divulgazione mediante pubblicazione di qualsiasi genere a titolo esemplificativo ma non esaustivo: stampati, pieghevoli, siti internet, editoria in genere, nulla escluso.

Qualsiasi disegno, documento, informazione tecnica o software relativo al macchinario, od a sue parti, ed acquisito dall'acquirente prima o dopo la conclusione del contratto, rimane di esclusiva proprietà di Femak Srl e l'acquirente non potrà rivendicare su di essi alcun diritto. Pertanto, tali disegni, documenti, informazioni tecniche o software, in quanto contenenti, segreti commerciali riferibili a Femak Srl, non potranno essere utilizzati dal cliente per fini extra-contrattuali, ed in ogni caso non potranno venir copiati, modificati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi, se non a seguito di espresso consenso scritto di Femak Srl.

L'acquirente è inoltre tenuto a non svolgere sul macchinario, direttamente, od indirettamente a mezzo di società terza, alcuna attività di cd. Reverse Engineering, venendo in tal senso espressamente vietato all'acquirente ogni manomissione non autorizzata del macchinario od ogni altra attività comunque diretta all'acquisizione di informazioni tecniche ad essa relative che non siano già contenute nei manuali di manutenzione ed uso forniti a corredo della fornitura.

Resta infine inteso che, nel caso di accertata violazione dell'obbligo sopra disposto, Femak Srl avrà il diritto di vedersi riconosciuta dall'acquirente a titolo di penale convenzionale, fatto comunque salvo il riconoscimento del maggior danno che dovesse subire, un importo pari al 15% da calcolarsi sul valore del macchinario venduto, con un minimo di € 10.000,00.

11. Non cedibilità del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, né tutto né in parte, a terzi se non con il consenso di Femak Srl. Qualsiasi modificazione dovesse esservi apportata essa dovrà risultare sempre per iscritto.

12. Clausola risolutiva espressa

Nel caso in cui l'acquirente si renda inadempiente ad una qualsiasi delle clausole di cui alle presenti condizioni generali di contratto o di cui alla commissione d'ordine il contratto dovrà intendersi risolto ipso jure a norma dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione a mezzo pec o raccomandata a.r. da parte di Femak Srl.

13. Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679

Il committente, sottoscrivendo le presenti condizioni, esprime ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 il proprio assenso al trattamento dei propri dati per finalità di carattere commerciale-promozionale da parte di Femak Srl. In ogni momento ai sensi della predetta norma l'interessato potrà avere accesso ai propri dati chiedendone la modifica e/o la cancellazione.

14. Legge applicabile e Foro competente

Le presenti condizioni generali di vendita, i singoli ordini e le conferme d'ordine e, comunque, l'intero rapporto contrattuale instauratosi, sono disciplinati unicamente dalla legge Italiana, con espressa esclusione delle norme previste dalla Convenzione di Vienna sulla compravendita dei beni mobili del 11/4/1980.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sono competenti in via esclusiva il Giudice Italiano ed il Foro di Modena.

Per quanto attiene la competenza internazionale ai sensi dell'art. 25 del Regolamento U.E. n. 1215 del 12/12/2012 qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sono competenti in via esclusiva il Giudice Italiano ed il Foro di Modena.

Modena,li

F.to L'acquirente

F.to Femak S.r.l.

Ai sensi e per gli effetti degli art.li 1341 e 1342 c.c. l'acquirente dichiara espressamente di approvare le clausole di cui ai n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.

F.to L'Acquirente

F.to Femak S.r.l.